

Fattura elettronica e documenti informatici. Come versare l'imposta di bollo

Il 27 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali connessi alla tenuta dei documenti informatici e alla relativa riproduzione.

Con l'entrata in vigore di questo recente decreto, risultano abrogate le disposizioni inserite nel DM 23/01/2004, anche se tali disposizioni sono applicabili ai documenti già conservati alla data di entrata in vigore del provvedimento, in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 7 del medesimo decreto.

Dal 1 gennaio 2013 la fattura elettronica è quella che viene emessa ricevuta e accettata in formato digitale; quindi possono essere considerate fatture elettroniche anche quelle create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali elettronici.

Le fatture elettroniche, a seguito delle modifiche apportate all'art. 39 comma 3 del DPR 633/72 in tema di conservazione delle fatture, sono

conservate in modalità elettronica, mentre quelle solo create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente, senza un obbligo.

Quindi, solo se il destinatario accetta come «elettronica» la fattura ricevuta online, la sua conservazione è obbligatoriamente elettronica; tuttavia, se manca l'accettazione (si veda la Circolare 18/E/2014, pagina 11, ultimo periodo) la fattura perde la qualifica di «elettronica» per l'emittente che potrà procedere all'integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica (circolare 24 giugno 2014, n. 18/E, paragrafo 1.5).

Relativamente al versamento dell'imposta di bollo, le fatture elettroniche o quelle considerate semplici documenti informatici devono seguire le regole previste per quelle consegnate o spedite in maniera cartacea, quindi, se una fattura in formato pdf, viene trasmessa al cliente per posta elettronica, deve essere applicata l'imposta di bollo di 2 euro se l'importo addebitato senza IVA è superiore a 77,47 euro. Nel file da spedire al cliente, non è possibile apporre la marca da bollo,

quindi, è necessario eseguire il pagamento tramite modello di pagamento F24.

Non è più necessario pagare in anticipo tramite modello F23 quanto si prevede di applicare virtualmente nell'anno, comunicarlo all'Agenzia delle Entrate ed effettuare il conguaglio a gennaio dell'anno successivo, comunicando anche il numero degli atti e dei documenti emessi ulteriormente.

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 abrogando la precedente procedura prevista dal D.M. 23 gennaio 2004 per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sui documenti informatici ha, quindi previsto che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (ad esempio fatture inviate via mail, elettroniche e non, di importo senza Iva superiore a 77,47 euro) è corrisposta, esclusivamente con modalità telematica tramite modello F24, a consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Pertanto, in applicazione dell'articolo 6 del richiamato D.M., l'eventuale imposta di bollo di 2 euro dovuta sulle

fatture elettroniche o su quelle considerate "documenti informatici" (perché spedite telematicamente, ma non accettate come elettroniche dal destinatario) dovrà essere pagata con il modello F24 a consuntivo, entro il 30 aprile (29 per gli anni bisestili) dell'anno successivo a quello della sua applicazione.

Pertanto, per le fatture considerate documenti informatici fiscalmente rilevanti, ad esempio, perché solo spedite tramite e-mail, anche se non accettate come elettroniche dal destinatario, deve essere indicato in fattura la dicitura **«Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del decreto ministeriale 17 giugno 2014»** e per il versamento seguire le indicazioni dette sopra.

Antonino Anselmi
Agenzia delle Entrate – Capo team Ufficio
Territoriale di Trapani